

Circolare del Ministero dell'Interno n° 6 del 01/02/1952

Acido picrico.

Testo:

Per opportuna conoscenza e norma si comunica che la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili ha recentemente espresso il parere che l'acido picrico, per la sua pericolosità, debba essere annoverato a tutti gli effetti e per qualsiasi quantitativo tra gli esplosivi di 2° categoria, di cui all'allegato " A " del regolamento esecutivo delle leggi di pubblica sicurezza, con le eccezioni presso indicate: Trasporto. - L'acido picrico non purificato esplose facilmente all'urto e perciò deve essere vietato il trasporto. E' necessario, di conseguenza, che le domande dirette ad ottenere le licenze di trasporto siano corredate di certificato, rilasciato da un chimico, attestante che l'acido picrico da trasportare è puro. L'imballaggio deve rispondere ai requisiti prescritti per i trasporti in ferrovia. Deposito. - L'acido picrico allo stato puro può essere tenuto in deposito, senza licenza di polizia, fino al quantitativo di kg. 3, nei laboratori di ricerca chimica e di metallografia, nelle tintorie, nonché, nei depositi delle industrie chimiche e nelle aziende commerciali di prodotti chimici. La sostanza deve essere conservata in recipienti di vetro, con tappo di sughero, di capacità non superiore ai 500 grammi. I flaconi, racchiusi a loro volta in scatole di cartone o di legno, devono essere custoditi in apposito armadio di legno o di metallo, munito di serratura o di lucchetto. Ai titolari di aziende commerciali di prodotti chimici è fatto obbligo di tenere per la vendita di acido picrico il registro di carico e scarico, di cui all'art. 55 del vigente Testo Unico delle leggi di P.S. e di vendere i prodotti a flaconi interi, non potendosi consentire l'apertura dei medesimi per il frazionamento del contenuto. Anche senza licenza di polizia, ma con l'osservanza delle dovute cautele, l'acido presso i gabinetti di analisi e le farmacie, limitatamente ad un quantitativo di 250 grammi.